COMUNE DI ROVERCHIARA
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
SULLA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI CONTENUTI
IN ARCHIVI E BANCHE-DATI
DEL COMUNE DI ROVERCHIARA

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2002.

INDICE

ART.	PAGINA
1. Oggetto e finalità	3
2. Definizioni	3
3. Individuazione delle banche dati, del Titolare e dei responsabili	4
4. Titolare delle banche dati	4
5. Responsabile di banche dati	4
6. Trattamento dei dati	5
7. Trasmissione di dati a soggetti privati	5
8. Rilascio e visione di dati contenuti nelle liste elettorali	5
9. Informazione	6
10. Diritti dell'interessato	6
11. Rapporti con il Garante	6
12. Sicurezza	6
13. Disposizioni finali e transitorie	7

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale di Roverchiara, in attuazione dell'art. 27 della legge 31.12.1996 n. 675, e garantisce che il loro utilizzo si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Per finalità istituzionali, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese ed altri provvedimenti amministrativi;
c) le funzioni svolte nell'ambito della programmazione negoziata, o previste dalla legislazione regionale.

2. Ai fini del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996, di intende:
a) per **"banca dati"**, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una plurità di criteri tali da facilitarne il trattamento;
b) per **"trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per **"titolare"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione ed organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Con riferimento all'Amministrazione comunale di Roverchiara, il "Titolare" è costituito dal soggetto giuridico "Comune di Roverchiara" che, attraverso un provvedimento della Giunta Comunale nomina una persona fisica, interna al proprio apparato, alla quale sono attribuite le competenze a svolgere le attività di cui al capo della legge 675/1996. Nel proseguo, tale figura, viene identificata come "titolare".
e) per **"responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o associazione od organismo preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un Interessato identificato o identificabile;
j) per **"blocco"**, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
k) per **"Garante"**, l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della legge n. 675/1996;

l) per **"dati sensibili"**, i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
m) per **"atto amministrativo elettronico"**, l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 39/1993.

Art. 3 - Individuazione delle banche dati, del Titolare e dei responsabili

1. Le banche dati, il Titolare e i responsabili di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996 gestite dall'Amministrazione comunale, sono individuate con delibera della Giunta comunale, previo il censimento di cui al comma successivo. Il Titolare e i responsabili delle banche dati possono essere revocati, con adeguata motivazione, in ogni momento con delibera della Giunta comunale, e sono rinnovati a seguito dell'elezione di un nuovo Sindaco.

Art. 4 - Titolate delle banche dati

1. Il Titolare delle banche dati è nominato con delibera della Giunta comunale, come previsto nel precedente art. 3, comma 1; nello stesso provvedimento deve essere indicato anche un sostituto in caso di assenza del Titolare.
2. Il Titolare svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, sulla base delle direttive impartite dal Segretario comunale.

Art. 5 - Responsabili di banca dati

1. I responsabili delle banche dati sono nominati con delibera della Giunta comunale come previsto nel precedente art. 3, comma 1, su indicazione del Segretario comunale, tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e svolgono le seguenti funzioni:
a) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Servizio o Ufficio cui sovrintendono. Nell'ipotesi in cui la banca dati sia ripartita in una o più unità dislocate in siti diversi, il Titolare definisce, insieme ai Responsabili di banca dati interessati, le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
b) provvedono a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione, di gestione e di attendibilità dei dati inseriti, anche attraverso controlli campione da eseguirsi periodicamente;
d) sono responsabili del procedimento di rettifica dei dati;
e) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e del procedimento di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
f) curano la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende con il Servizio Elaborazione Dati (CED) del Comune;
g) curano la comunicazione agli interessati del trattamento e la loro diffusione;
h) qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, sentito preventivamente il Titolare, dispongono motivatamente il blocco dei dati e, qualora il blocco fosse attuato, ne danno tempestiva comunicazione al Segretario comunale;
i) individuano e comunicano, entro15 giorni dalla sua nomina, al Titolare i soggetti incaricati e responsabili del trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui gli artt. 9 e 10 della legge n. 675/1996.

Art. 6 - Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il Responsabile del procedimento può adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996.

3. E' vietata la messa a disposizione e la consultazione di dati personali e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, se non nei casi previsti dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1989, dai successivi articoli 7, 8 e 9 di questo Regolamento, o da altre specifiche norme legislative o regolamenti.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del Comune che, per ragioni esclusivamente d'ufficio e istituzionali, acceda alle informazioni o ai dati stessi; l'accesso ai dati personali da parte dei dipendenti del Comune di Roverchiara è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 29/1993.

Art. 7 - Trasmissione di dati a soggetti privati

1. E' fatto divieto di trattamento di dati o di trasmissione di dati a soggetti privati se non nei casi in cui:

a) sia escluso il consenso di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996;

b) vi sia stato esplicito consenso, raccolto in forma scritta e nelle forme previste dall'art. 11 della legge n. 675/1996, da parte dell'interessato;

c) vi sia trattamento o comunicazione di dati in una delle forme previste dai commi successivi e dall'art. 9 del presente Regolamento.

2. Dietro motivata richiesta, i seguenti soggetti privati possono ottenere, anche in modo disaggregato, dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo delle persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Roverchiara:

a) parrocchie presenti sul territorio comunale;

b) confessioni religiose riconosciute dallo Stato e operanti sul territorio comunale;

c) associazioni iscritte nell'albo delle Libere Forme Associative;

d) partiti aventi rappresentanza nel Parlamento Europeo, nel Parlamento Italiano, nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale, nel Consiglio comunale di Roverchiara;

e) singoli Consiglieri comunali del Comune di Roverchiara;

f) singoli Assessori comunali del Comune di Roverchiara;

3. I dati di cui al precedente comma 2, possono essere richiesti esclusivamente per fini di pubblica utilità o per fini istituzionali della parrocchia, confessione religiosa, partito, consigliere, assessore, membro del Comitato di frazione richiedente, e devono essere riportati per esteso e nel dettaglio sulla richiesta di rilascio, e non possono comunque essere utilizzati per fini di lucro.

Art. 8 - Rilascio e visione di dati contenuti nelle liste elettorali

1. Le liste elettorali, come prescritto dall'art. 51 del D.P.R. n.223/1967, possono essere copiate, stampate e messe in vendita da chiunque, purché ve ne sia un esclusivo utilizzo a fini elettorali, previa richiesta scritta e motivata.

2. La possibilità di produrre elenchi, anche parziali, degli iscritti nelle liste elettorali, è possibile solo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, e la data della votazione.

Art. 9 - Informazione

1. A cura del Responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996; gli interessati devono essere preventivamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) le figure alle quali i dati possono essere comunicati;
e) i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/1996;
f) il nome del funzionario designato quale Responsabile del trattamento dei dati raccolti.

2. I Responsabili di ogni Servizio favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di apposita modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni, facoltative di consenso alla circolazione dei dati, ad eccezione, relativamente al consenso, delle ipotesi previste dall'art. 12 della Legge 675/1996.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 legge n. 675/1996, devono essere presentate al Servizio Anagrafe del Comune, che le inoltrerà ai Servizi interessati, o direttamente al Responsabile della Banca dati in cui sono contenuti e trattati i suoi dati.

2. Nelle ipotesi in cui, per la sensibilità dei dati, sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, o nelle altre forme previste dalla legge o dal Regolamento.

3. Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:
a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione, in forma chiara dei medesimi dati, della loro origine e delle finalità del loro trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, o quando il loro trattamento non sia previsto dalla legge, dallo Statuto comunale o da regolamento;
c) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati stessi;
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state eseguite.

Art. 11 - Rapporti con il Garante

1. Il Titolare delle banche dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675/1996.

Art. 12 - Sicurezza

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 le misure di sicurezza di cui all'art. 15 della legge n. 675/1996 vengono adottate dal Titolare, in collaborazione con il Servizio CED, su proposta dei responsabili delle banche dati.

2. Le proposte di cui al comma precedente devono essere sottoposte al Titolare entro 15 giorni dalla nomina di ogni responsabile, e dovranno contenere, in modo particolare, informazioni utili al fine di prevenire:
a) rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
b) l'accesso non autorizzato;

c) modalità di trattamento dei dati non conforme alla legge o al regolamento;
d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 675/1996 e sue successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti applicativi.

2. La trasmissione dei dati a soggetti privati o pubblici, quando consentita, è soggetta ai costi, diritti ed imposte previste da normative vigenti o da delibere comunali.